

PROCEDIMENTO 348 RELATIVO AD AUTORIZZAZIONE PER TUMULAZIONE PRIVILEGIATA DI SALMA DI PERSONA ILLUSTRE FUORI DAI CIMITERI COMUNALI, MEDIANTE TRASLAZIONE:

E' possibile presentare richiesta scritta direttamente all'Azienda USL di Bologna (Dipartimento Sanità Pubblica - UOS Igiene Edilizia e Urbanistica centro, via Boldrini 12 40121 Bologna, referenti sono la dott.ssa Maria Elisa Damiani e il dr. Gastone Spizzichino) tesa ad ottenere l'autorizzazione alla tumulazione di salma di persona illustre fuori dai cimiteri comunali dimostrando che ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze dettati dal fatto che il defunto avesse acquisito in vita eccezionali benemeritenze o avesse dato lustro, con il suo operato, al Comune di Bologna. Il richiedente sostiene e paga le spese per l'ispezione tecnica direttamente alla USL, la quale fa pervenire al Comune la propria relazione finale in base alla quale si deciderà se sarà possibile procedere o meno con il rilascio dell'autorizzazione.

La sussistenza dei requisiti sanitari viene verificata dalla USL di Bologna, per i pareri tecnici e/o estetici in caso di costruzione di un nuovo manufatto vengono invece coinvolti la Commissione di Qualità cimiteriale presso il Settore Lavori Pubblici o la Commissione CQAeP (Qualità Architettonica e Paesaggio) presso il Settore Edilizia.

L'art. 105 D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, infatti, prevede che "a norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze"; Allo stesso modo l'articolo 6 comma 2 Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 dispone che "fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente".